

TRIBUNALE DI VERONA - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C

Ricorrente: Elisa Buzzacaro nata a Tregnago il 21/07/1975, C.F BZZLSE75-L61L364K residente a San Martino B.a Via Piave 25/A, rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto dall'Avv. Francesca Buzzacaro (C.F BZZFNC81M50L364W) pec francescabuzzacaro@puntopec.it - fax 800300350, nonché dall'Avv. Ennio Rancan (C.F RNCNNE73S28L840V) pec ennio.rancan@ordineavvocativicenza.it - fax 800300350, con domicilio eletto presso il primo in San Pietro In Cariano Via Roma 15, giusta mandato in calce al presente atto.

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T;

UFFICIO SCOLASTICO DEL VENETO - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VERONA in persona del dirigente pro tempore, con sede in Verona Viale dei Caduti del Lavoro n. 3;

UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DEL VENETO, in persona del dirigente p.t, con sede in Venezia Riva de Biasio S. Croce 1299.

nei confronti

di tutti i docenti risultanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Verona per gli anni scolastici 2014/2017, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

Premesso che:

- 1 - In data 08/07/1994 la Sig.ra Elisa Buzzacaro conseguiva, presso l'istituto "C. Montanari" di Verona, il diploma magistrale (All. 1);
- 2 - Dopo aver conseguito in data 17/03/2003 la laurea magistrale in scienze biologiche ed aver svolto altri lavori, al di fuori dell'ambito dell'insegnamento, la ricorrente cominciava a lavorare in qualità di insegnante nella scuola



primaria, dapprima in private paritarie e successivamente con contratti a tempo determinato presso alcune scuole pubbliche della provincia di Verona, che si specificano di seguito:

01/09/2008-13/09/2013: Scuola primaria paritaria “Gavia” (VR)

14/09/2013-30/06/2014: IC Colognola ai Colli (scuola primaria)

17/09/2014-9/11/2014: IC Lavagno (scuola primaria)

17/11/2014-30/06/2015: IC Tregnago-Badia Calavena (scuola primaria).

3 - Ad oggi e fino al 30/06/2015 la ricorrente è impiegata come insegnante di sostegno (con impiego settimanale di 12 ore) presso la scuola primaria “G. Battisti” sita in Tregnago;

4 - Ai sensi dell’art. 53 R.D del 06/05/1923 n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 del d.l. 16/04/1997 n. 297 (All. 2), il diploma magistrale è titolo abilitante per l’insegnamento nelle scuole primarie e dell’infanzia;

5 - Detto requisito è stato confermato anche con parere del Consiglio di stato n. 4929 del 2012, che ha riconosciuto valore abilitante ai diplomi magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002: *“prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.”* Da ciò ne consegue che, i diplomati magistrali ante anno scolastico 2001/2002, sono abilitati all’insegnamento sia nelle scuole per l’infanzia sia nelle scuole primarie.

Si precisa, infatti che, soltanto dopo l’anno 2002 veniva introdotto l’obbligo della formazione universitaria specifica per gli insegnanti della scuola materna e elementare.



6 - Il parere del consiglio di stato è stato poi accolto e recepito dal D.p.r. 25 marzo 2014.

7 - Ciononostante, il valore abilitante di detto diploma non è stato riconosciuto dal D.M 235/2014 (All. 3).

8 - Da ciò ne è conseguito che il diploma magistrale non è stato ritenuto titolo di accesso valido al fine dell'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle quali il MIUR attinge sia per l'assegnazione di contratti a tempo determinato, sia di ruolo.

9 - Quindi anche coloro che, in forza dei predetti riferimenti normativi, avevano conseguito un titolo valido e abilitante, si vedevano esclusi dalle GAE.

10- Attesa la palese illegittimità della norma, alcuni docenti esclusi dalle suddette graduatorie, ricorrevano dapprima al TAR e successivamente al Consiglio di Stato, il quale si pronunciava con Sentenza n. 1973 del 2015 del 16/04/2015), annullando parzialmente il D.M n. 235 del 2014, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento (All. 4).

11 - In seguito alla pronuncia del Consiglio di Stato, la ricorrente inviava in data 30/04/2015 alle resistenti diffida diretta all'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (All. 5). Detta diffida, tuttavia, rimaneva priva di riscontro.

12 - Il punteggio spettante alla ricorrente, secondo i titoli e i servizi svolti è il seguente:

CLASSE DI CONCORSO EEEE - PRIMARIA POSTO COMUNE PUNTEGGIO 88 PUNTI. (punteggio che si evince dalla graduatoria di istituto allegata al presente ricorso).

13 - Si rileva altresì, che in data 05/06/2015 la ricorrente depositava presso L'Università Cattolica del Sacro Cuore domanda di iscrizione al Corso per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico (All. 7).



Il percorso universitario è finalizzato al conseguimento, previo superamento di un esame finale, del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo o secondo grado. La ricorrente ha potuto partecipare alla selezione in quanto in possesso del diploma magistrale (titolo abilitante valido ai fini dell'insegnamento).

Si precisa che l'organizzazione di questi corsi e l'accesso è regolato dal MIUR, è evidente l'ulteriore contraddizione tra le norme. Da un lato il Ministero con le Università di riferimento organizza corsi ai quali possono partecipare anche diplomati magistrali, che alla conclusione otterranno una specializzazione valida ai fini dell'insegnamento nella scuola primaria, dall'altro nega loro l'accesso alle graduatorie (All. 8).

In diritto:

Alla luce dei disposti normativi richiamati, nonché della recente Sentenza del Consiglio di Stato dell'aprile 2015. non v'è dubbio alcuno circa l'esistenza in capo ai diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002 di un titolo valido ed abilitante all'insegnamento sia nella scuola dell'infanzia sia nella scuola primaria.

La suddetta Sentenza ha efficacia erga omnes, come sancito dalla Suprema Corte con Sentenza n. 2734 del 1998: “ *Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), quali i provvedimenti determinativi di tariffe di servizi (nella specie, stabilite dalla Capita-*



neria di porto per il servizio rimorchiatori), determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa”.

Da ciò ne consegue che sono illegittime, nonché contrarie al principio dell'economia processuale, le disposizioni del MIUR che riconoscono la possibilità di essere reinseriti in graduatoria solo ai docenti destinatari di un provvedimento giudiziale (sia esso Sentenza o ordinanza cautelare).

Ed invero, in data 08/06/2015 l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto con un comunicato pubblicato sul sito internet www.istruzioneveneto.it, notiziava i docenti in possesso di diploma magistrale e destinatari di Sentenze e /o ordinanze della possibilità di presentare domanda entro il 25 giugno onde ottenere l'inserimento in graduatoria (All. 9).

Le direttive del MIUR altro non fanno che intasare i Tribunali con migliaia di ricorsi presentati da docenti in possesso dei titoli ed esclusi illegittimamente.

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

Fumus boni juris

La recente pronuncia del Consiglio di Stato è chiara:

“Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.” (...) Risulta, *altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle me-*



desime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal D.M. n. 235 del 2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.”

Pertanto, è evidente che non solo gli appellanti hanno diritto a essere reinseriti, ma tutti i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ed esclusi dalle graduatorie ad esaurimento.

Inoltre, è palese che di fatto il MIUR riconosce (e non potrebbe fare altrimenti) e applica la Sentenza del Consiglio di Stato, tanto che con un comunicato (cfr. All. 7) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha riconosciuto il diritto all'inserimento in graduatoria dei destinatari di un provvedimento cautelare e/o di una Sentenza.

Ne consegue che, qualora la ricorrente ottenesse un provvedimento cautelare, ciò gli permetterebbe di inoltrare la richiesta di inserimento corredata dei titoli e servizi.

Tuttavia, **la circolare fissa un termine ultimo, ossia quello del 25 giugno 2015. E' pertanto, necessario che il Tribunale adito si pronunci, quanto all'istanza cautelare, entro tale data.**

Periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza, nonché la necessità di attendere la fine del giudizio onde ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, determinerebbe un



grave ed irreparabile danno, atteso che dette graduatorie hanno valenza triennale per gli anni scolastici 2014/2017.

La ricorrente si vedrebbe preclusa ogni possibilità (anche potenziale) di essere chiamata per supplenze anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo. Ciò determinerebbe un danno certamente economico, oltre che sotto il profilo personale.

Ed invero, a partire dal mese di giugno 2015 ci saranno le immissioni in ruolo utili per il prossimo anno scolastico e si concluderanno entro la fine del mese di agosto 2015. Essendo estromessa dalle GAE, la ricorrente non potrà beneficiare di questa opportunità.

Qualora, non venisse emesso il provvedimento cautelare richiesto, ossia l'ammissione con riserva nella graduatoria citata, anche in caso di accoglimento del presente ricorso, la ricorrente si vedrebbe definitivamente esclusa dall'assegnazione. (si veda sul punto Tribunale di Pordenone Sez. Lavoro Ordinanza n. 627 del 2013, nonché Tribunale di Latina Sez. Lavoro Ordinanza n. 1138 del 2014).

Si rileva, inoltre, che è tra i progetti dell'attuale Governo quello di eliminare in via definitiva le graduatorie ad esaurimento. Si veda a tal fine il progetto di Legge di riforma della scuola, al vaglio del Parlamento italiano Atto Camera n. 2994, il quale tra i vari obiettivi, prevede che *“a decorrere dal primo settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento perdono efficacia per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”*.

Tanto premesso, appaiono dimostrati i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe, qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.



Tanto sopra esposto e richiamato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona, esperiti gli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza di discussione della presente controversia innanzi a sè e tentare la conciliazione della lite. In ogni caso, *contrariis reiectis*, per sentire così accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

In via cautelare:

Accertato, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Ambito territoriale Provincia di Verona, previa disapplicazione del D.M 235/2014, disporre, INAUDITA ALTERA PARTE, e/o previa comparizione delle parti, l'inserimento (con la modalità che sarà ritenuta più opportuna) con riserva della Sig.ra Elisa Buzzacaro nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Verona per il triennio 2014/2017, classe di concorso EEEE - PRIMARIA POSTO COMUNE, alla posizione corrispondente al punteggio di 88 punti e alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa;

Sempre in via cautelare:

Preso atto dell'iscrizione della ricorrente al Corso per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico, disporre l'inserimento della Sig.ra Elisa Buzzacaro nata a Tregnago il 21/07/1975, C.F BZZLSE75L61-L364K residente a San Martino B.a Via Piave 25/A nelle graduatorie ad esaurimento per il sostegno dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Ambito territoriale Provincia di Verona, triennio 2014/2017.

Nel merito in via principale:

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserva nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso EEEE - PRIMA-



RIA POSTO COMUNE della provincia di Verona, valida per il triennio scolastico 2014/2017, alla posizione corrispondente al punto di 88 punti o alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa e per l'effetto ordinare all'Ufficio Scolastico per il veneto - Ambito territoriale Provincia di Verona di adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento nella graduatoria di istituto, con il punteggio a lei spettante.

Il tutto con integrale rifusione del compenso, oltre iva e c.p.a se dovute.

Si allegano i seguenti documenti:

All. 1_ copia diploma magistrale

All. 2_ art. 53 R.D del 06/05/1923.

All. 3_ D.M 235/2014

All. 4_ Sentenza n. 1973 del 2015

All. 5_ diffida MIUR

All. 6_ estratto graduatoria di istituto

All. 7_ copia iscrizione corso per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico

All. 8_ copia parziale bando concorso

All. 9_ avviso U.S.R del 08/06/2015

Dichiarazione di valore:

Ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato. Contributo unificato versato € 259,00.

Con osservanza.

Montecchio Maggiore - Verona, 08 giugno 2015

Avv. Ennio Rancan

Avv. Francesca Buzzacaro



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C**

I sottoscritti procuratori, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega in calce all'atto introduttivo del sopra citato ricorso

PREMESSO CHE:

- il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento, previa disapplicazione del D.M 235/2014, della Sig.ra Elisa Buzzacaro nelle graduatorie ad esaurimento del triennio 2014/2017, classe di concorso scuola primaria dell'U.S.R per il veneto, Ambito territoriale della Provincia di Verona;
- ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

RILEVATO CHE

- La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevederebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *“Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C. 3286/2006; C. 4319/2003).”*



La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.R (www.istruzioneeverona.it), sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti avvocati nella veste di cui sopra, formulano

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso VOGLIA autorizzare la notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sia sul sito del MIUR Ufficio scolastico regionale per il Veneto, UFFICIO XII, Ambito Territoriale della provincia di Verona mediante pubblicazione sul sito www.istruzioneeverona.it;
- quanto al MIUR, all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto e U.S.R Ambito territoriale della Provincia di Verona mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede di competenza;

Con osservanza.

Avv. Ennio Rancan

Avv. Francesca Buzzacaro

